



COMUNE DI PONTEBBA

Provincia di Udine

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA NOTIFICAZIONE
DEGLI ATTI***

Approvato con deliberazione consiliare
31 maggio 2002 n. 25

Art. 1

1. Il servizio comunale di notificazione è espletato con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile, della legge n. 890 del 20 novembre 1982, in quanto compatibile, e nel rispetto di ogni altra specifica disposizione di legge e delle norme del presente Regolamento.

Art. 2

1. Sotto la direzione ed il coordinamento del Responsabile del servizio amministrativo, il servizio di notificazione è svolto da uno o più dipendenti comunali di ruolo, in possesso di qualifica non inferiore alla 4^a.

2. Il servizio di notificazione è attribuito al personale di cui al 1° comma con provvedimento sindacale.

3. Per particolari temporanee esigenze il servizio di notificazione potrà essere attribuito, previa adozione di motivato provvedimento sindacale, ad altro personale comunale anche non di ruolo.

Art. 3

1. Fatti salvo i casi in cui sono prescritte speciali formalità, l'incaricato del servizio di notificazione provvede alla notificazione di tutti gli atti del Comune con le modalità di cui agli articoli successivi ed entro i limiti previsti da specifiche disposizioni di legge.

Art. 4

1. La notificazione degli avvisi o degli altri atti del Comune, che per legge devono essere notificati, deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo posta direttamente dal personale del servizio a cui è attribuito il correlato procedimento amministrativo.

2. La notificazione nell'ambito del territorio comunale può essere svolta in «forma personale» allorché, in relazione alla natura dell'atto o a sopravvenute espresse esigenze di urgenza, non sia possibile procedervi con le modalità di cui al 1° comma.

Art. 5

1. Al di fuori del territorio comunale la notificazione degli avvisi e degli altri atti adottati dall'Ente è eseguita a mezzo del servizio postale con le modalità richiamate al 1° comma dell'articolo precedente.

Art. 6

1. La notificazione degli avvisi e degli altri atti del Comune che comportano irrogazione di sanzioni, viene eseguita a spese del destinatario.

Art. 7

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiamano le norme di legge vigenti in materia, in quanto applicabili al servizio in oggetto.